



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 587 prot. 24202 del 23/5/2017 presentata dall'Avv.to Antonella Maiorana.

Deliberazione n° 158 del 24/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 17:00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa

passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "AdeSIONE alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 587 prot. generale n. 24202 del 23/5/2017 prot. OSL 1044 del 23/5/2017, presentata dall'Avv.to Antonella Maiorana procuratrice di D'Amico Maria Bianca, diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma quantificata in sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 226/2015 (€ 913,18) emessa a definizione del giudizio R.G. n. 257/11 introdotto da D'Amico Maria Bianca c/Comune di Milazzo;

Visto che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 226/2015 condanna il Comune di Milazzo al pagamento del risarcimento del danno per sinistro e delle spese di giudizio mentre nulla dice sulla distrazione delle stesse alla richiedente Avv.to Antonella Maiorana;

Che valutata l'istanza e la relativa documentazione allegata, ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., è stato comunicato con nota prot. 1332 del 28/12/2020 inviata via Pec in pari data il mancato accoglimento dell'istanza per assenza della procura speciale;

Che in riscontro alla nota prot. 6944 del 26/01/2021 prot. OSL 35 del 27/1/2021 di comunicazione del decesso della Sig.ra D'Amico Maria Bianca, l'OSL con nota prot. 401 del 19/4/2022 ha comunicato la riammissione nei termini per la presentazione della procura speciale conferita dagli eredi e della documentazione attestante la titolarità degli stessi;

Che accertata la mancata produzione richiesta con la precitata nota prot. 401 del 19/4/2022, con nota prot. 654/54166 del 22/6/2022 è stato comunicato il preavviso di diniego;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 sulla non ammissibilità del debito è stato comunicato con la precitata nota prot. 401 del 19/4/2022;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante non si è avvalso di presentare osservazioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 587 presentata dall'Avv.to Antonella Maiorana, prot. generale n. 24202 del 23/5/2017 prot. OSL 1044 del 23/5/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma quantificata in sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 226/2015, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata **non ammissibile** per assenza della procura speciale conferita dagli eredi e della relativa documentazione attestante la titolarità degli stessi;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza n° 587** presentata dall'Avv.to Antonella Maiorana, prot. generale n. 24202 del 23/5/2017 prot. OSL 1044 del 23/5/2017 diretta ad ottenere l'ammissione alla massa passiva della somma quantificata in sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n. 226/2015:
 - **non ammissibile totalmente** per assenza della procura speciale conferita dagli eredi e della relativa documentazione attestante la titolarità degli stessi;

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
587	€ 913,18 di cui € 435,44 per risarcimento danni ed € 477,74 per spese di giudizio	€ 913,18 di cui € 435,44 per risarcimento danni ed € 477,74 per spese di giudizio	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25-11-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
